

Votazione cantonale
del
18 febbraio
2001

Modifiche legislative sottoposte alla votazione popolare

**Iniziativa popolare generica in materia legislativa 21 febbraio 1997
per l'introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata
«per un'effettiva libertà di scelta della scuola»
e controprogetto del Gran Consiglio dell'8 novembre 2000**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare generica in materia legislativa per l'introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata «per un'effettiva libertà di scelta della scuola» del 21 febbraio 1997;
- richiamati gli artt. 37 e segg. della Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visti i rapporti 16 ottobre 2000 della Commissione speciale scolastica;
- elaborato nel senso della domanda di iniziativa il seguente testo conforme:

Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

- Disposizioni speciali per le scuole riconosciute**
- Art. 84a** ¹Il Cantone versa un contributo finanziario alle famiglie residenti in Ticino con figli che frequentano nel Cantone le scuole private dei gradi elementare, medio e post-obbligatorio che sono riconosciute ai sensi dell'art. 84c.
- a) aiuto alle famiglie** ²Le famiglie i cui figli frequentano scuole private già sussidiate da altra fonte pubblica non beneficiano del contributo di cui al cpv. 1.
Non sono considerati sussidi i contributi comunali alla scuola non imposti per legge.
- b) contributo**
- Art. 84b** ¹Il contributo finanziario non può superare la retta effettiva a carico della famiglia ed è calcolato in base al costo medio per allievo della scuola pubblica di pari grado.
- ²Dal calcolo del costo medio sono escluse le spese per l'infrastruttura.
- ³Il contributo varia da un massimo del 50% del costo medio per la famiglia con un reddito imponibile sino a fr. 40 000.– a un minimo del 20% per la famiglia con un reddito imponibile di fr. 70 000.– e oltre.

Il contributo è ridotto di 1% del costo medio per ogni fr. 1000.- di reddito imponibile tra fr. 40 000.- e fr. 70 000.-.

⁴Per la determinazione del reddito imponibile e per le vie di ricorso contro la decisione sul contributo valgono le disposizioni applicabili in materia di concessione degli assegni di studio.

c) riconoscimento

Art. 84c ¹Per essere riconosciuta una scuola privata deve adempiere cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) avere lo statuto di scuola elementare, media, media superiore autorizzata dal Cantone o di scuola professionale riconosciuta dalla Confederazione;
- b) essere dotata di personalità giuridica;
- c) perseguire le finalità della scuola pubblica;
- d) essere in esercizio da almeno tre anni;
- e) essere aperta, entro i limiti della sua capacità d'accoglienza, a tutti gli allievi senza discriminazione alcuna;
- f) disporre di strutture scolastiche adeguate al perseguimento dei programmi di studio;
- g) offrire un curriculum di studio finalizzato direttamente o indirettamente al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati dalle Autorità cantonali o federali;
- h) non perseguire scopi di lucro;
- i) presentare annualmente al Dipartimento la contabilità che deve essere tenuta secondo i criteri generalmente riconosciuti.

²Il riconoscimento deve essere richiesto dalla scuola privata interessata secondo le modalità definite nel Regolamento.

³La decisione sulla richiesta di riconoscimento spetta al Consiglio di Stato. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro un termine di quindici giorni.

d) revoca
del riconoscimento

Art. 84d ¹Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento quando la scuola non adempie più ai requisiti dell'art. 84c.

²Contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro un termine di quindici giorni.

e) vigilanza

Art. 84e ¹Le scuole private riconosciute sono sottoposte alla vigilanza generale del Cantone; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole elementari o medie parificate.

— elaborato il seguente **controprogetto**:

Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

I.

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Disposizioni speciali per le scuole riconosciute

Aiuto alle famiglie
a) Principio

Art. 84a ¹Il Cantone versa un contributo finanziario alle famiglie residenti in Ticino con figli che frequentano nel Cantone le scuole private dei gradi obbligatori (elementari e medie) che sono riconosciute a sensi dell'art. 84c.

²Le famiglie i cui figli frequentano scuole private già sussidiate da altra fonte non beneficiano del contributo di cui al precedente cpv.
Non sono considerati sussidi i contributi comunali alla scuola non imposti per legge cantonale o federale.

b) Contributo

Art. 84b ¹Il contributo finanziario non può superare la retta effettiva a carico della famiglia.

²Il contributo per ciascun figlio alle scuole elementari varia da un massimo di fr. 2500.– all'anno per la famiglia con un reddito imponibile annuo sino a fr. 45000.– ad un minimo di fr. 1500.– all'anno per la famiglia con un reddito imponibile superiore ai fr. 90000.–.

³Quello per le scuole medie varia da un massimo di fr. 5000.– all'anno per la famiglia con un reddito imponibile sino a fr. 45000.– ad un minimo di fr. 3000.– all'anno per la famiglia con un reddito imponibile superiore ai fr. 90000.–.

⁴I contributi sono ridotti per le scuole elementari di fr. 100.– e per quelle medie di fr. 200.– per ogni fr. 5000.– di reddito imponibile tra i fr. 45000.– e i fr. 90000.–.

⁵Il Consiglio di Stato provvederà per regolamento a garantire ogni 5 anni l'adeguamento dei contributi alla evoluzione della spesa per le scuole pubbliche di pari grado.

⁶Per quanto non previsto agli art. da 84a a 84e valgono gli art. 19 segg. della presente legge.

c) Riconoscimento

Art. 84c ¹Per essere riconosciuta una scuola privata deve adempiere cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) avere lo statuto di scuola elementare o media autorizzata dal Cantone;
- b) essere dotata di personalità giuridica;
- c) perseguire le finalità della scuola pubblica;
- d) essere in esercizio da almeno tre anni;
- e) essere aperta, entro i limiti della sua capacità di accoglienza, a tutti gli allievi, senza discriminazioni alcuna;
- f) disporre di strutture scolastiche adeguate al perseguimento dei programmi di studio;
- g) offrire un curriculum di studio finalizzato direttamente o indirettamente al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati dalle autorità cantonali o federali;
- h) non perseguire scopi di lucro;
- i) presentare annualmente al Dipartimento la contabilità che deve essere tenuta secondo i criteri generalmente riconosciuti.

²Il riconoscimento deve essere richiesto dalla scuola privata interessata secondo le modalità definite dal Regolamento.

³La decisione sulla richiesta di riconoscimento spetta al Consiglio di Stato. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro un termine di quindici giorni.

⁴La decisione della scuola di rifiutare un allievo è impugnabile secondo l'art. 92 della presente legge.

d) Revoca del riconoscimento

Art. 84d ¹Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento quando la scuola non adempie più ai requisiti dell'art. 84c.

²Contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro un termine di quindici giorni.

e) Vigilanza

Art. 84e Le scuole private riconosciute sono sottoposte alla vigilanza generale del Cantone; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole parificate.

II.

Il titolo primo dell'art. 85 della Legge della scuola è modificato come segue:
«**Disposizioni speciali per le scuole non parificate e non riconosciute.**»

III.

Le presenti modifiche di legge, se accolte in votazione popolare, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

decreta:

1. L'iniziativa popolare generica in materia legislativa 21 febbraio 1997 per l'introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata «per un'effettiva libertà di scelta della scuola» è accolta.
2. È pure accolto il suddetto controprogetto.
3. È raccomandato al popolo di accogliere il controprogetto.

Bellinzona, 8 novembre 2000

PER IL GRAN CONSIGLIO:

Il Presidente: **L. Brenni**

Il Segretario: **R. Schnyder**